



REPUBBLICA ITALIANA
Corte d'Appello di Napoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte, sezione persone , famiglia e minori, nella camera di consiglio, composta dai Sig.ri Magistrati:

- 1) Dott. Antonio Di Marco Presidente
- 2) Dott.ssa Martina Tafuri Consigliere rel.
- 3) Dott. Federico Lume Consigliere

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello, iscritta il 14/08/2019 , rubricata al numero n.3775 /2019 di ruolo generale, avente ad oggetto Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 , avverso l'ordinanza emessa e comunicata il 18.7.2019 , ai sensi dell'articolo 702 ter c.p.c., dal Tribunale di Napoli, promossa con atto di appello da

MINISTERO DELL' INTERNO (c.f. 97149560589), , rappresentato e difeso, ex lege, dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI in uno al quale elettivamente domicilia presso il loro indirizzo pec, Appellante, contro

OGORCHUKWU SAMUEL,nato in Nigeria il 3.8.1995,residente in Pietrastornina (AV) alla Via Due Strade n. 1,C.F. GRCSML95M03Z335B,elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec dell'Avv. Luigi Natale che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione, Appellato,

NONCHE'

Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale in sede, Interventore ex lege.

CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI:

Per l'appellato: rigetto dell'appello.

Il P.G. e l'appellante non hanno depositato conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Caserta contenente diniego al riconoscimento della protezione internazionale, depositato in data 20.5.2016, Ogorchukwu Samuel chiedeva al Tribunale di Napoli il riconoscimento dello status di rifugiato, in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria. A sostegno della propria richiesta sosteneva : - di essere un cittadino nigeriano di religione cristiana; - che temendo per la propria incolumità e di essere arrestato per la sua omosessualità, dopo essere stato picchiato dagli abitanti del villaggio e accoltellato dal fratello del suo partner che



avevano scoperto la relazione proibita, era stato costretto a lasciare la Nigeria il 4.6.2015 per la Libia; - che a causa della critica condizione del paese, e dopo essere stato rapinato, era fuggito dalla Libia e giunto in Italia; - che in data 14.8.2015 aveva presentato alla Questura di Avellino domanda di riconoscimento della protezione internazionale; - che il 19.11.2015 era stato sentito dalla Commissione Territoriale di Caserta - che la Commissione con provvedimento adottato il 19.11.2015, notificato il 13.5.2016, aveva rigettato la domanda ritenendo che non sussistessero le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, né i presupposti per la concessione della protezione umanitaria. Nel giudizio di primo grado il Ministero non si costituiva. All'udienza del 16.5.2019 la causa veniva trattenuta in decisione. Con ordinanza del 18.7.2019 il Tribunale, ritenendo non credibile il narrato del richiedente asilo rigettava le prime due domande e in accoglimento della domanda subordinata, riconosceva all'Ogorchukwu la protezione umanitaria ai fini del rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano in relazione alla situazione di insicurezza esistente nella zona di provenienza dell'appellante.

Per la riforma di tale ordinanza il Ministero ha interposto appello avanti a questa Corte, chiedendo il rigetto anche della domanda per un permesso umanitario atteso che la situazione di insicurezza esistente nella Nigeria è limitata agli stati settentrionali e non coinvolge le località dove il richiedente asilo è nato ed ha vissuto.

Si è costituito Ogorchukwu, che ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto in tutto il territorio della Nigeria si verificano violazioni dei diritti umani in ragione della situazione di violenza indiscriminata generata dagli attacchi terroristici del gruppo islamista Boko haram riferendo poi, in particolare, che "In varie parti del paese sono stati segnalati arresti, forme di stigma sociale, estorsioni e discriminazioni nei confronti di persone a causa del loro orientamento sessuale. Ad aprile, la polizia nigeriana ha condotto davanti a un giudice del tribunale di Zaria, nello stato di Kaduna, 53 uomini accusati di cospirazione e raduno illegale e appartenenza a un circolo illegale. Gli uomini erano stati incriminati per aver partecipato a un matrimonio gay e sono stati rilasciati su cauzione. Ad agosto, la polizia ha arrestato un gruppo di circa 42 uomini di età compresa tra i 12 e i 28 anni in un albergo di Lagos, mentre partecipavano a un programma d'intervento contro l'Hiv organizzato da un'Ngo. Sono stati tutti formalmente accusati di "partecipazione ad attività omosessuali". La polizia ha esposto le vittime alla stampa."

La causa, riservata in decisione è stata poi rimessa sul ruolo per procedere ad un più approfondito ascolto del richiedente asilo in ordine alla sua situazione personale ed al luogo di provenienza. La difesa ha però comunicato l'impossibilità di rintracciare il richiedente asilo per procedere alla sua audizione. Precise le conclusioni riportate in epigrafe, all'udienza collegiale del 6.10.2021, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Preliminarmente va rilevato che l'appello è stato tempestivamente proposto nei termini di giorni 30 dalla comunicazione dell'ordinanza, iscritto a ruolo nel successivo termine di dieci giorni e che i motivi di appello sono sufficientemente specifici talchè l'appello è certamente ammissibile.

Nel merito l'appello del Ministero è fondato e va accolto.

Innanzitutto correttamente e con argomentazioni del tutto condivisibili nell'atto di appello si osserva che la Nigeria è uno stato federale ed i singoli Stati che formano la federazione hanno ampia autonomia e che la situazione può essere anche molto diversa da stato a stato ed infine che i problemi, sia di sicurezza individuale, sia di rispetto dei diritti umani sono limitata alla *Metà settentrionale del Paese: In vari stati federali del nord si manifestano spesso violenti scontri. Quest'ultimi hanno già causato migliaia di morti. Si verificano regolarmente attentati dinamitardi e attacchi armati da parte di gruppi terroristici, provocando numerosi morti e feriti. Laddove esercitano ancora il controllo, le forze di sicurezza hanno rafforzato in modo massiccio la loro presenza. Il rischio di sequestro per i nigeriani e gli stranieri è molto alto nella metà settentrionale del Paese.* (cfr internazionale.it, luiss.sicurezzainternazionale.it) *I viaggi negli stati di Kaduna, Sokoto, Katsina, Kano, Bauchi, Gombe, Adamawa, Borno e Yobe sono sconsigliati. Anche viaggi negli altri stati della metà settentrionale del Paese dovrebbero essere intrapresi solo per motivi imperativi, e si raccomanda la massima prudenza. Si sconsigliano i viaggi turistici e tutti gli altri viaggi non urgenti.* (cfr Viaggiare sicuri ministero esteri rep federale elvetica)

Orbene quanto al luogo di origine del richiedente asilo vi è una assoluta incertezza in quanto si fa in alcuni casi riferimento al Cross River State ed in altri casi genericamente agli stati del sud est della Nigeria. Viene verbalizzato che è partito da Agbor e viene da kanueast, Owaliu, che sono tutte località che come già precisato nella ordinanza del 27.9.2021 non si rinvergono su google Map. Stante l'assoluta incertezza sul luogo di origine non è quindi possibile esprimere alcun giudizio in ordine alle violazioni dei diritti umani cui incorrerebbe in caso di suo rientro in Nigeria. In ogni caso le COI Easo del giugno 2021 fanno riferimento a situazioni di violenza e di violazioni dei diritti umani solo nel South South region del South Est della Nigeria.

Anche esaminando d'ufficio se vi siano altre ragioni di vulnerabilità che possano determinare la concessione a Ogorchukwu la conclusione è negativa. La vicenda narrata circa la sua omosessualità risulta non credibile non solo per la sua genericità ed indeterminatezza ma anche per una serie di contraddizioni intrinseche atteso che avrebbe avuto due rapporti omosessuali a distanza di moltissimi anni uno nel 2009 ed uno nel 2015, inverosimile in ordine alla vicenda del soccorritore che lo avrebbe prelevato dall'ospedale e portato in Libia. Peraltro la valutazione di inattendibilità del narrato già formulata dal giudice di prime cure è rafforzata dalla circostanze emerse in secondo grado sull'inesistenza dei luoghi da lui citati e dalla sua attuale irreperibilità che fa ulteriormente dubitare di tutto quanto da lui riferito. Neppure viene allegata alcuna forma di inserimento nella realtà sociale italiana che giustificerebbe la concessione del permesso umanitario.



L'appello va perciò accolto. Poiché la decisione viene emessa anche sulla base di un'ampia valutazione officiosa della situazione del migrante anche con elementi raccolti successivamente alla pronuncia del Tribunale, ricorrono giustificati motivi per compensarsi le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persone e Famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da MINISTERO DELL' INTERNO , nato il in , avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data , così provvede:

- 1) accoglie l'appello e per l'effetto rigetta tutte le richiesta di protezione avanzate da OGORCHUKWU SAMUEL,
- 2) dichiara compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Napoli , lì 15/10/2021

Il Presidente Est.

dr. Antonio Di Marco

si da atto che l'analisi fattuale e la ricerca sul paese di origine sono state effettuate con la collaborazione del dr. Alessandro Campo assegnista di ricerca presso il dipartimento di giurisprudenza della Università Federico II (corso di formazione in clinica forense II)

Documento firmato digitalmente

